



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA


ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Numero: 2 del: 21/11/2011

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Attuazione Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> - Olivier) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010 - PROROGA ORDINANZA N. 1 DEL 25.03.2011. |
|----------|---|

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

RICHIAMATA *in toto* l'Ordinanza n. 1 del 25.03.2011;



PREMESSO ALTRESÌ che:

- con nota n. 20305 del 12.09.2011, il Servizio regionale tutela del suolo e politiche forestali, acquisita agli atti dell'Ente con n. 13914 del 12.09.2011, ha convocato il Tavolo tecnico regionale per la difesa fitosanitaria delle piante forestali;
- durante la riunione ristretta del 20.09.2011, tenutasi nei locali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, come anche si evince dal verbale della giornata di lavori (ns prot. n. 15226 del 30.09.2011), per quanto attiene l'attuazione del programma di eradicazione del punteruolo rosso della palma in Sardegna, sono emerse alcune criticità oggettive, tra cui (punto 2, pagg. 3-4/5):
 - i termini temporali di scadenza diversificati sul territorio regionale delle ordinanze disposte dai Presidenti di Provincia coinvolti nel sopra richiamato programma di eradicazione per l'attuazione del medesimo;
 - l'insufficiente stato di attuazione del punto 7.5 del programma di eradicazione, causa l'elevato e imprevedibile numero di palme da abbattere;
 - il permanere dei motivi di stretta necessità ed urgenza nell'attuazione del programma di eradicazione;

CONSIDERATO che le ordinanze dai diversi soggetti coinvolti, emesse anche e non solo ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., hanno reso fino ad oggi possibili, da parte dell'Ente Foreste Sardegna, "le operazioni di trasporto, stoccaggio e deposito temporaneo dei materiali di risulta dell'abbattimento, in attesa del loro avvio ad impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato, nonché la riduzione volumetrica mediante coppatura/triturazione presso i siti individuati con separato provvedimento dei Comuni interessati" (punto 2, pagg. 3-4/5);

RILEVATO CHE, nelle more dell'emissione dell'Ordinanza della Presidente della giunta regionale, è condivisibile la necessità emersa in tavolo tecnico e relativa alla proroga delle ordinanze dei Presidenti di Provincia e, pertanto, dell'Ordinanza n. 1 del 25.03.2011;

ATTESO CHE si ritiene fondamentale consentire la prosecuzione delle attività oggetto del programma di eradicazione;



Provincia dell'Ogliastra

CONSIDERATO che:

- con nota n. 16160 del 17.10.2011 il Servizio Ambiente, rifiuti ed energia, ha provveduto a chiedere ai Comuni della Provincia Ogliastra di segnalare “..... le aree del proprio territorio comunale che sono destinate al deposito del materiale risultante dalle operazioni di distruzione degli apparati vegetali e pertanto inserite nelle rispettive Vs ordinanze”;
- con mail del 18.10.2011, acquisita agli atti dell'Ente con n. 16576 del 25.10.2011, il Comune di Triei comunicava che “..... è stata confermata l'area indicata nella Ordinanza n° 1 del 22-03-2011 più precisamente in Loc. S'Arenargiu agro di Triei – proprietà comunale”;
- con nota n. 5656 del 18.10.2011, acquisita agli atti dell'Ente con n. 16266 del 03.11.2011, il Comandante Gisellu Antonio, comunicava “...si conferma l'area destinata al deposito dei residui già indicata nell'ordinanza del Sindaco di Lanusei n° 3 del 22/03/2011 prot. 3107....”;
- con nota n. 23288 del 20.10.2011, acquisita agli atti dell'Ente con n. 16438 del 21.10.2011, il Comune di Tortolì ha comunicato che “..... l'area individuata da questo ente al fine di provvedere al deposito del materiale risultante dalle operazioni di distruzione degli apparati vegetali, si trova in località Monte Attu – Zona P.I.P. – nei pressi del canile comunale (come da precedente ordinanza n. 10 del 16/03/2011).”;
- in data 24.10.2011 è stata acquisita agli atti dell'Ente con n. 16526, medesima data, l'Ordinanza n. 33/2011, prot. n. 7108 del 14.10.2011, del Comune di Baunei, con la quale il Sindaco dispone che “Il materiale vegetale risultante dalle operazioni di distruzione delle palme e dalle operazioni di cippatura venga temporaneamente depositato presso l'area comunale recintata in Baunei Loc. Planedda,”;
- con nota n. 11121/2011 del 28.10.2011, acquisita agli atti dell'Ente con n. 16924 del 03.11.2011, il Comune di Barisardo ha comunicato che “le aree destinate alla cippatura/triturazione e deposito temporaneo delle palme infette da abbattere e distruggere a cura dell'Ente Foreste è la stessa precedentemente comunicata ed indicata nell'Ordinanza Sindacale n° 7 del 21.03.2011 prot. n° 3201.”, ossia l'area comunale di Barisardo, Località Planargia;
- con nota n. 4083 del 31.10.2011, acquisita agli atti dell'Ente con n. 16827 del 02.11.2011, il Comune di Jerzu ha comunicato che “in località Bau Arena è stata individuata l'area comunale , che verrà inserita nell'apposita ordinanza, destinata al deposito del materiale risultante dalle operazioni di distruzione degli apparati vegetali.”;

CONSIDERATO altresì che con nota n. 16034 del 13.10.2011, il Servizio Ambiente, rifiuti ed energia, ha chiesto al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Lanusei “..... la Vs disponibilità ad esercitare, per la durata del periodo di proroga dell'ordinanza medesima (fissato in n. 6 mesi dalla pubblicazione all'albo della stessa), le funzioni di polizia giudiziaria esercitate dal corpo.”;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Lanusei con propria nota n. 88604, Pos. XIV.13.1 del 09.11.2011, acquisita agli atti dell'Ente con n. 17353 del 10.11.2011, comunicava che “In merito alla richiesta di fornisce la disponibilità ad offrire la collaborazione del CFVA, limitatamente al periodo di validità dell'ordinanza medesima fissato in mesi 6 dalla emanazione della stessa.”;

RICHIAMATE altresì le premesse normative, europee, nazionali e regionali, nonché, ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnico-sanitari contenuti nel citato Programma triennale di eradicazione (D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010), di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 12527/436 del 27.06.2008, n. 17721/676 del 18.09.2008, n. 24701/945 del 05.12.2008 e n. 2241/62 del 09.02.2010;



Provincia dell'Ogliastra

VALUTATA altresì l'urgenza di provvedere, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nello specifico:

- l'art. 192 "Divieto di abbandono", commi 1÷4;
- il Titolo VI "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali", Capo I "Sanzioni";

VISTO l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, *"ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza"*, conferisce anche al Presidente della Provincia il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, *"ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*, con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale riporta *"Le Ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti"*;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE,

ORDINA

1. la proroga dell'Ordinanza n. 1 del 25.03.2011;
2. la conferma di quanto precedentemente disposto, che si riporta integralmente:

DISPONE CHE

- a) le operazioni di trasporto, stoccaggio e deposito temporaneo dei materiali di risulta dall'abbattimento delle piante malate presso i siti sotto indicati, in attesa del loro avvio ad impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato secondo le specifiche disposizioni di legge, nonché l'eventuale riduzione volumetrica mediante cippatura/triturazione o altro sistema equivalente attuato conformemente agli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, siano svolte dall'Ente Foreste in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, con riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., negli articoli di seguito specificati:
 - art. 183, comma 1, lettere aa) e bb);
 - art. 190, commi 1 e 2;
 - art. 193, comma 1 e 2;
 - art. 208 o 216, ove ne dovessero ricorrere i requisiti di specie;
 - art. 212, commi 5 e 8.
- b) le aree nelle quali potranno essere effettuate le operazioni di cippatura/triturazione, adeguatamente predisposte allo scopo, siano le seguenti:
 1. area comunale di BAUNEL, Località *Planedda*:



Provincia dell'Ogliastra

Ordinanza del Sindaco di Baunei n. 6 del 25.03.2011;

2. area comunale di BARISARDO, Località *Planargia*:

Ordinanza del Sindaco di Barisardo n. 7 del 21.03.2011;

3. area comunale di JERZU, Località *Bau Arena*:

Comunicazione del Responsabile dell'Area servizi tecnici del Comune di Jerzu n. 4083 del 31.10.2011 (prot. OG n. 16827 del 02.11.2011);

4. area comunale di LANUSEI, Località *San Cosimo* (nei pressi del galoppatoio comunale):

Ordinanza del Sindaco di Lanusei n. 3 del 22.03.2011;

5. area comunale di TORTOLI in Località *Monte Attu (Zona P.I.P.)*, nei pressi del canile comunale:

Ordinanza del Sindaco di Tortoli n. 10 del 16.03.2011;

6. area comunale di TRIEI in Località *S'Arenargiu*:

Ordinanza del Sindaco di Triei n. 4 del 22.03.2011.

- c) l'eliminazione delle palme fortemente attaccate o compromesse avvenga nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.5, del Programma triennale di eradicazione (D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010).

AVVISA CHE

- a) al fine comunque di assicurare la tracciabilità delle operazioni di trasporto, di stoccaggio ex art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o ancora di deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lettera bb), medesimo decreto, l'Ente Foreste della Sardegna dovrà provvedere alla compilazione del registro di interventi, nel quale indicare:
 - data dell'intervento;
 - nome ed indirizzo del titolare dell'area di intervento;
 - tipologia e indicazione del numero di piante abbattute o quantità stimata (C.E.R. 200201);
 - area comunale di destinazione;
 - specificazione del sito di eventuale interramento (titolarità e indirizzo).
- b) l'Ente Foreste della Sardegna dovrà attenersi a quanto previsto nella presente ordinanza, garantendo in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- c) in caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" del Codice Penale.
- d) il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Lanusei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- e) la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio della Provincia Ogliastra,
 - 1) è inviata in copia conforme all'originale al soggetto attuatore, Ente Foreste della Sardegna;
 - 2) è resa pubblica sull'homepage del sito ufficiale della Provincia Ogliastra (www.provinciaogliastra.gov.it) per l'intero periodo di validità della medesima;
 - 3) è inviata in copia conforme all'originale a tutti i comuni della Provincia Ogliastra, per la pubblicazione al proprio Albo Pretorio, per tutto il periodo di validità della medesima;
 - 4) è inviata in copia conforme all'originale, per tramite raccomandata A/R, al Corpo dei carabinieri - Nucleo Operativo Ecologico - di Cagliari, alla Prefettura di Nuoro, alla Questura di Nuoro, al Comando provinciale di Nuoro del Corpo dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, alla Guardia di Finanza – Tenenza Arbatax – di Tortoli, al Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del Corpo forestale di vigilanza ambientale di Lanusei;



Provincia dell'Ogliastra

- 5) è resa nota a mezzo stampa;
- 6) è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive ed al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Ai medesimi soggetti viene inviata per tramite raccomandata A/R in copia conforme all'originale.
- f) la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, sia fissata pari a ulteriori n. 6 (SEI) mesi dalla data di affissione all'Albo Pretorio della Provincia Ogliastra, secondo quanto disposto dall'art. 191, comma 1 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- g) la validità della presente ordinanza cessa automaticamente qualora si pervenga, entro il periodo fissato al precedente punto f), alla definizione della più consona forma di gestione dei rifiuti secondo le vigenti norme in materia o allorché intervenga l'Ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

INFORMA CHE

a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento, è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

Dott. Bruno Pilia



AMM.ZIONE PROV. dell'OGLIASTRA

Copia conforme all'originale

21 NOV 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO